

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1745

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPELLONI, MIGLIORINI, BELLINI, BELARDI MERLO ERIASE, ALBORGHETTI, BERNARDINI, BERTANI FOGLI ELETTA, CASTELLI MIGALI ANNA MARIA, CASTOLDI, CIUFFINI, COCCO MARIA, COLONNA, CURCIO, DI CORATO, ESPOSTO, FRANCESE ANGELA, FURIA, GAMBOLATO, ICHINO, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, MONTELEONE, NAPOLETANO, OLIVI, POCHEZZI, RAMELLA, RICCI, RINDONE, ROSOLEN ANGELA MARIA, TORRI, ZOPPETTI

*Presentata il 21 maggio 1980*

### Riforma della legislazione cooperativistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo che non possa essere ulteriormente procrastinata la riforma organica della legislazione cooperativistica. Questa deve essere idonea a soddisfare le esigenze strutturali e funzionali delle società cooperative e loro consorzi nell'attuale realtà, ma ovviamente, in relazione al ruolo politico, sociale ed economico che si deve affidare alla cooperazione nel nostro paese.

La realtà cooperativa è venuta assumendo sempre più un importante ruolo imprenditoriale nell'economia italiana e la domanda cooperativa si è allargata dalla classe operaia e contadina ai ceti medi produttivi, ai professionisti ed agli operatori culturali.

Le tre centrali cooperative, in questi ultimi anni, hanno accantonato, realisticamente, le dispute ideologiche, per trovare insieme un ruolo politico della coopera-

zione, che è quello fissato negli atti della prima conferenza nazionale della cooperazione indetta dal Governo nel 1977 e sintetizzato nella nota mozione della VI Commissione approvata dalla conferenza stessa.

In un sistema pluralista, anche le imprese cooperative, oltre alle imprese pubbliche e private e ciascuna secondo il ruolo che le è proprio, possono e devono essere protagoniste della necessaria trasformazione sociale ed economica del Paese nel quadro della programmazione nazionale, regionale e locale, per concorrere alla soluzione dei grandi e gravi problemi del paese.

La Carta costituzionale prefigura l'attività dell'impresa cooperativa (quale comunità di lavoratori ed utenti a carattere di mutualità e senza fini di speculazione) diretta a perseguire fini sociali e, pertanto, individua in essa un

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

valido strumento di democrazia sociale ed economica dei lavoratori e dei ceti medi produttivi, che intendono volontariamente associarsi.

Pertanto in attuazione del precetto costituzionale, è necessario prevedere il ruolo dell'impresa cooperativa e delle sue strutture di grado superiore, quale sistema di imprese autogestite nell'economia nazionale.

E per autogestione deve intendersi, non solo « appropriazione del plusvalore, che oggi si attua in gran parte fuori dell'impresa attraverso il mercato ed i meccanismi dello stato capitalistico », ma anche diretta ed effettiva partecipazione dei soci di base alla gestione delle proprie cooperative e di queste nel comparto socio-economico in cui operano e nella gestione delle strutture superiori che si sono date.

Il movimento cooperativo, però, non potrà svolgere pienamente tale suo ruolo se resterà relegato in una posizione subalterna all'imprenditoria privata e pubblica sui mercati nazionali ed esteri, se non sarà eliminata la cooperazione spuria e se non gli saranno forniti nuovi strumenti giuridici, per portare avanti, coadiuvato, ovviamente, da una chiara e ferma volontà politica, il processo di effettiva socializzazione, di sviluppo della potenzialità economica e quindi di rilancio, nel sistema produttivo, dell'impresa cooperativa.

Di qui la necessità di approvare al più presto un testo moderno ed adeguato di riforma della legislazione cooperativa. Tale riforma dovrebbe conseguire principalmente i seguenti obiettivi:

1) l'armonizzazione di tutta la legislazione vigente, compresa la legislazione speciale sui consorzi agrari, federconsorzi, Banche popolari, Casse rurali, ecc. con i principi cooperativi costituzionali e internazionali;

2) l'eliminazione dei vincoli e delle cariche normative esistenti per dare la possibilità all'impresa cooperativa, allargata ai nuovi gruppi sociali, di operare, accanto alle imprese pubbliche e private, sul mercato

a qualsiasi livello di potenzialità economica, ma salvaguardandone, nel contempo, la funzione sociale e non speculativa;

3) controlli unificati, decentrati alle regioni e finalizzati, soprattutto, a far conseguire gli incentivi pubblici esclusivamente alla cooperazione che osserva i principi cooperativi e che deve, pertanto, garantire l'impegno degli incentivi stessi per fini produttivi e sociali;

4) una organica ed efficace attività promozionale della cooperazione su tutto il territorio nazionale, prevedendo ed attuando con una decisa ed univoca volontà politica, uno strumento centrale di politica unitaria della cooperazione che faccia di questa uno dei protagonisti della programmazione, coadiuvato da strumenti tecnici di attuazione della politica stessa, con particolare riguardo alla formazione, alla assistenza ed al credito cooperativo.

Onorevoli colleghi, il progetto che vi sottoponiamo recepisce, in massima parte, il testo del comitato di studio del Ministero del lavoro, composto dai rappresentanti delle tre centrali cooperative, di vari Ministeri e da docenti universitari. Esso si propone di conseguire gli obiettivi, principi e criteri direttivi unitariamente fissati nella conferenza nazionale delle cooperative.

Il progetto riforma, per quanto attiene la natura e l'essenza dell'istituto cooperativo, la vigente normativa del codice civile e, per quanto attiene il sistema della vigilanza, la così detta « legge Basevi », formulando una disciplina generale che deve valere per tutte le categorie di enti cooperativi e che potrà essere integrata, se del caso, da una specifica ed articolata disciplina di settore, sia statutariamente sia legislativamente.

In sintesi, con la nuova normativa si dispone che l'ente per essere considerato cooperativo deve osservare principalmente le seguenti regole:

deve essere aperto a tutti i possibili utenti dell'attività cooperativa per cui lo eventuale diniego di ammissione a socio

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

deve essere motivato e può essere impugnato innanzi l'autorità di vigilanza che, se accerta l'ingiustificato proposito della cooperativa di non rispettare il principio della « porta aperta », deve adottare i provvedimenti sanzionatori del caso;

deve essere un organismo a capitale variabile per il suddetto principio della « porta aperta » e deve proporsi di favorire non solo gli interessi economici ma anche sociali e culturali dei suoi aderenti con gestione mutualistica, cioè con la necessaria partecipazione democratica dei soci alla attività dell'impresa cooperativa dandosi una struttura organizzativa democratica, al fine di una effettiva partecipazione della base sociale alla vita della cooperativa. I soci devono conseguire vantaggi economici, ma in proporzione alla loro partecipazione all'attività sociale.

Se la cooperativa svolge attività con non soci, gli utili realizzati, come testualmente si legge nel rapporto della Commissione dei principi cooperativi, approvati dal XXIII Congresso della alleanza cooperativa internazionale « dovranno essere utilizzati in maniera tale da farne profittare la collettività e non soltanto i membri della società ».

Pertanto tali utili, unitamente ai contributi pubblici in conto capitale, al contributo del socio che affluisce alla riserva legale, alle plusvalenze afferenti il patrimonio indisponibile ed, in generale, unitamente a tutte le entrate non mutualistiche, devono favorire la formazione e l'incremento della così detta "proprietà cooperativa" (indivisibile fra i soci), strumento di potenziamento economico dell'impresa cooperativa e di garanzia non solo della continuità dell'impresa stessa per i soci e per il gruppo sociale cui appartengono, ma anche dell'impiego delle risorse pubbliche destinate alla cooperazione per fini produttivi e non per fini assistenziali e clientelari, come oggi spesso avviene.

Il progetto prevede inoltre:

A) L'unicità della vigilanza, che sarà esercitata congiuntamente dal Ministero del lavoro, dalle regioni e dalle associa-

zioni nazionali giuridicamente riconosciute, in armonia con il principio dell'unicità e della tipicità della cooperazione sottraendo la vigilanza sulla essenza cooperativa agli altri ministeri che conservano la competenza ad esercitare i soli controlli tecnici;

una maggiore responsabilità delle associazioni e dei revisori da queste designati, nell'esercizio di questa attività, che sarà assoggettata alla vigilanza del Ministero del lavoro, delle commissioni regionali e della commissione di controllo, emanazione quest'ultima del consiglio superiore della cooperazione;

l'effettivo decentramento alle regioni, che possono delegarle alla provincia, ai comuni e ad altri enti locali, di tutte le funzioni, compresi i provvedimenti sanzionatori, assicurando, nel contempo, unicità dell'indirizzo cooperativo su tutto il territorio nazionale da parte del consiglio superiore della cooperazione, espressione del Governo centrale delle regioni e del movimento cooperativo.

B) Forme semplificate di organizzazione cooperativa, ma limitatamente ai settori agricoli, culturali, ricreativi, professionali e dei servizi di solidarietà e di rilevanza sociale, purché le attività svolte non siano di natura commerciale; ciò perché per tali attività l'applicabilità della normativa ordinaria apparirebbe eccessivamente onerosa e quindi sarebbe di ostacolo all'incremento ed allo sviluppo dell'associazionismo cooperativo nei settori indicati.

Tale disciplina riguarda i piccoli fenomeni cooperativi che si sono sviluppati prevalentemente nel settore dei servizi in agricoltura e nella cooperazione fra i giovani.

Il progetto, pertanto, prevede che l'unità cooperativa può costituirsi, fra non meno di tre soci e sino ad un massimo di otto — elevabile a 100 per le attività culturali, ricreative e sportive — secondo la procedura semplificata descritta nell'articolo 2541-*quater*, acquista la personalità giuridica con decreto del tribunale e per effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese

e si organizza ed opera prevalentemente in base alle previsioni statutarie.

Al fine di evitare abusi, l'unità cooperativa può operare soltanto nel territorio del comune in cui ha sede e svolgere soltanto una determinata attività, a favore esclusivo dei propri soci se la cooperativa fornisce le prestazioni o con l'apporto del lavoro esclusivo dei soci se è la cooperativa ad usufruire delle prestazioni dei soci e con esclusione, in ogni caso, dell'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile.

Scaturisce da tale regolamentazione un istituto organizzativo di facile impiego, rispondente alle aspettative di associazionismo semplificato cooperativo, che può essere, peraltro, una forma organizzativa preparatoria alla costituzione di vere e proprie cooperative. A tal fine l'articolo 2541-*septies* prevede espressamente la facoltà della trasformazione dell'unità cooperativa in società cooperativa.

Tali organismi, naturalmente, sono soggetti alla stessa vigilanza delle società cooperative e, in caso di scioglimento, sono vincolati all'osservanza della normativa relativa alla indivisibilità delle riserve indisponibili ed alla destinazione del relativo patrimonio per fini di pubblica utilità cooperativa.

C) La nuova normativa sui consorzi fra cooperative e sulle società cooperative con scopo consortile fra piccoli e medi imprenditori che recepisce, sostanzialmente, le norme già contenute nell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1971, n. 127. Essa si limita ad elevare il capitale minimo e a facultizzare la partecipazione, oltre che di enti cooperativi, anche di enti non cooperativi purché in numero inferiore ai consorzi cooperativi, al fine di meglio definire la differenza tra cooperative e consorzi.

Per i consorzi ammissibili ai pubblici appalti si è ritenuto utile precisare che tali consorzi devono costituirsi in forma di società cooperative, come gli altri consorzi, al fine di conseguire la personalità giuridica con il procedimento previsto per le cooperative, in sostituzione del riconoscimento previsto dalla normativa del

1909-1911 che richiede una procedura lenta e macchinosa.

Infine l'ultimo comma dell'articolo 2541-*undecies* dà la possibilità alle piccole e medie imprese, la cui identificazione viene mutuata, in assenza di una nozione giuridica in materia, dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 374 (investimenti fissi non superiori a 3 miliardi e numero di dipendenti non superiore a 300), di scegliere la forma cooperativa per il conseguimento dei loro scopi consortili, in armonia con il parere in materia espresso dalla sezione II del Consiglio di Stato in data 25 ottobre 1978.

Si è predisposto così uno strumento giuridico univoco e congeniale ai ceti medi imprenditoriali, che intendono associarsi in forma cooperativa per soddisfare le loro esigenze di diminuzione e razionalizzazione dei costi delle loro aziende.

D) La istituzione e la disciplina degli organi di attuazione della programmazione per lo sviluppo e la promozione cooperativa (cfr. parte II articoli 40, 53, 59, 60, 61 e 65). In particolare, a parte le competenze del Ministro del lavoro fissate nell'articolo 64 relativamente alla diffusione dei principi cooperativi, si stabilisce che il CIPE indica gli indirizzi programmatici per lo sviluppo e la promozione cooperativa, con particolare riguardo all'occupazione giovanile ed allo sviluppo del Mezzogiorno e quantifica le relative risorse finanziarie, previo parere del Consiglio superiore della cooperazione. Approva, infine, i programmi pluriennali e le loro revisioni periodiche, su proposta del Comitato esecutivo per la politica cooperativa di cui all'articolo 61.

E) La riforma dell'organizzazione federconsortile. La necessità di tale riforma si imponeva sin dall'emanazione del decreto legislativo istitutivo del 7 maggio 1948, n. 1235. Non vi è dubbio invece che il predetto decreto, data la sua ambiguità, è stato strumentalizzato per consolidare ed accrescere lo strapotere della federconsorzi già affermatosi durante il fascismo. Esso

sancisce la negazione di una vera organizzazione cooperativa consortile, nonostante l'affermazione contenuta nell'articolo 1, secondo cui la federconsorzi ed i consorzi agrari sono società cooperative. Infatti la normativa in esso contenuta delega alla organizzazione federconsortile rilevanti funzioni pubbliche, prevede una struttura centralizzata (federconsorzi) sovrapposta alle strutture di base (consorzi agrari) e sottrae, in sostanza, le attività federconsortili non solo ad ogni controllo della base ma anche ai controlli di merito e di legittimità, dati la confusione tra interessi e funzioni pubbliche e gli stretti rapporti tra federconsorzi e Ministero dell'agricoltura che dovrebbe esercitare i controlli stessi.

Da ciò discende il nostro profondo convincimento dell'assoluta necessità di una rapida e radicale riforma cooperativa di tutta l'organizzazione federconsortile sulla base dei principi e criteri direttivi fissati dalla Conferenza nazionale della cooperazione.

Tale convincimento si basa anche sulle seguenti considerazioni:

è notorio che il ridotto potere contrattuale del settore agricolo, nei rapporti con l'industria di trasformazione e con la distribuzione, quale fornitore di beni e nei rapporti con l'industria dei mezzi tecnici e con il settore del credito quale utilizzatore rispettivamente di prodotti industriali e di finanziamenti, è la causa prima della sottrazione di reddito all'agricoltura e, quindi, della carente utilizzazione delle sue risorse;

è noto altresì che la federconsorzi, pur operando in misura rilevante in tutti i settori predetti, sia direttamente che attraverso società di comodo, non l'ha fatto nell'interesse del settore agricolo ma per conseguire il massimo profitto a proprio vantaggio e sottraendo, quali intermediari istituzionali e imponendo in tale veste esose tangenti, ulteriore reddito al settore;

Di qui la necessità di riformare la gestione di tutta la struttura federconsortile in forma cooperativa e quindi in forma democratica, perché attraverso l'auto-

gestione delle imprese contadine queste possano controllare, con strutture idonee, il mercato sia alla produzione che alla distribuzione ed aumentare, nel contempo, il proprio potere contrattuale in tutti i settori interessanti l'agricoltura e quindi, in ultima analisi, recuperando quella notevole parte di reddito che oggi gli viene sottratta per utilizzarla, unitamente alle risorse pubbliche, per la ristrutturazione dell'agricoltura.

La cooperativizzazione della federconsorzi viene convalidata dalla necessità, da tutti riconosciuta, di trasferire alle regioni, all'AIMA ed in parte alle associazioni di produttori ed al movimento cooperativo, le funzioni e compiti attribuite negli anni decorsi dal potere centrale ed in specie dal Ministero dell'agricoltura, quali la disponibilità dei mezzi riservati dallo Stato all'agricoltura, la rappresentanza di tutto il mondo agricolo presso la CEE, le funzioni di intermediazione finanziaria, di ammassi, di gestione di scorte, eccetera.

Il progetto prevede dunque che i consorzi agrari e la federconsorzi, per il combinato disposto degli articoli 7, 71, 75 e 76, rientrano nella disciplina generale della cooperazione e, pertanto, cessa anche la particolare disciplina di vigilanza (Ministero dell'agricoltura) oggi vigente.

Infatti il progetto dispone il trasferimento alle regioni della vigilanza su tutte le cooperative, compresi i consorzi agrari, ed al Ministero del lavoro della vigilanza su tutti i consorzi cooperativi nazionali, compresa la Federconsorzi.

La riforma della Federconsorzi, come è noto, è intimamente connessa con la destinazione del suo patrimonio.

Allo stato non si conoscono né la consistenza patrimoniale e finanziaria, né le modalità di svolgimento delle gestioni dei singoli impianti ed attrezzature della Federconsorzi.

Pertanto il progetto prevede, oltre alla democratizzazione della struttura dell'organizzazione federconsortile secondo la normativa generale, anche la nomina di una Commissione parlamentare per accer-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tare la consistenza patrimoniale e finanziaria nonché la gestione e l'utenza dei singoli impianti e strutture della Federconsorzi e in base alle risultanze di tali accertamenti stabilirne la definitiva destinazione e l'utilizzazione nell'ambito della programmazione nazionale, regionale e locale ed il riequilibrio territoriale e produttivo, al servizio dei produttori e del movimento cooperativo e associativo per lo sviluppo della agricoltura italiana (cfr. articolo 75).

F) La riforma delle Banche popolari. — Anche tale riforma deve effettuarsi nell'ambito della riforma generale. Essa prevede però, in deroga alla nozione dello scopo mutualistico, al numero dei soci, alla disciplina della gestione e del patrimonio, all'abolizione del collegio sindacale nonché della vigilanza e dei controlli dettati per tutti gli enti cooperativi:

che le Banche popolari devono avere per scopo la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito prevalentemente a favore dei soci, delle imprese cooperative, delle piccole e medie imprese ed in generale per lo sviluppo dell'economia locale in cui operano;

che possono essere ammessi come soci, nella misura non inferiore a 300, anche le imprese cooperative e le piccole e medie imprese;

che non sia obbligatoria la tenuta separata delle gestioni con i soci e con i non soci, prevedendo l'accantonamento di riserve divisibili ed indivisibili. Queste ultime nella misura non inferiore al 35 per cento e prevedendo, in aggiunta, che una parte degli avanzi netti, in misura non inferiore al 3 per cento, sia destinata alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione;

che i controlli e la vigilanza restano di esclusiva competenza della Banca d'Italia, che deve però assicurare, di concerto con il Ministero del lavoro, la retta osservanza anche della normativa caratterizzante l'essenza cooperativa;

il mantenimento del Collegio sindacale.

Queste le linee e le norme più significative del progetto, che, è bene ricordarlo per valutarne l'effettiva portata, fissa un complesso di regole generali caratterizzanti l'essenza cooperativa, che qualsiasi cooperativa, salvo alcune deroghe per le Banche popolari (dovute alla loro realtà attuale ed alla necessità di acquisirle come vere cooperative nel movimento), deve obbligatoriamente inserire nel proprio statuto per potersi definire cooperativa e, pertanto, usufruire degli incentivi disposti per la cooperazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## PARTE PRIMA

## DELLE IMPRESE COOPERATIVE

## ART. 1.

L'articolo 2511 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2511 - (*Società cooperativa: scopo mutualistico*). — Sono cooperative le società a capitale variabile che si propongono di favorire gli interessi economici, nonché sociali e culturali dei loro aderenti mediante lo svolgimento di un'attività economica alla quale essi prendono parte in qualità di consumatori dei relativi beni o servizi ovvero di fornitori di lavoro o di beni o servizi da essi direttamente prodotti ricavandone vantaggi proporzionali alla loro partecipazione all'attività sociale.

L'atto costitutivo può prevedere lo svolgimento dell'attività della cooperativa con non soci, salvo contraria disposizione di legge, e con l'osservanza delle norme concernenti la distinta indicazione e destinazione dei relativi risultati di gestione ».

## ART. 2.

L'articolo 2512 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2512 - (*Numero minimo e requisiti dei soci*). — La società cooperativa deve avere almeno nove soci. Qualora il numero dei soci diminuisca a meno del limite anzidetto, si dovrà procedere alla reintegrazione nel termine necessario di un anno. Trascorso inutilmente tale termine, gli amministratori dovranno convocare senza indugio l'assemblea affinché questa adotti entro novanta giorni dalla sca-

denza predetta, i provvedimenti relativi alla liquidazione. In difetto lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore sono disposti dalla autorità di vigilanza.

I requisiti per l'acquisto e la conservazione della qualità di socio sono determinati dallo statuto sociale in riferimento all'oggetto della società e al conseguente contenuto della prestazione che il socio deve effettuare alla società o ricevere dalla stessa. È esclusa in ogni caso la partecipazione di soci che svolgono una attività concorrente rispetto a quella della società.

Tuttavia:

a) i soci delle cooperative di produzione e lavoro devono essere lavoratori che forniscano in modo continuativo la loro opera anche di carattere tecnico o amministrativo, per il conseguimento dell'oggetto sociale e tale attività deve costituire la loro occupazione prevalente;

b) i soci delle cooperative che hanno come oggetto la conduzione a qualsiasi titolo, di fondi rustici, devono essere lavoratori manuali o tecnici o amministrativi il cui lavoro è utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Possono altresì essere ammessi come soci, in misura non superiore al 30 per cento del numero complessivo dei soci, proprietari di fondi che conferiscano soltanto la concessione in godimento dei fondi stessi: in tal caso dovranno essere stabiliti nell'atto costitutivo i criteri di remunerazione di tale conferimento e quelli per l'eventuale conservazione della disponibilità dei fondi alla società qualora sia risolto il rapporto sociale ad essi relativo;

c) i soci delle cooperative costituite per la costruzione, l'acquisto od il godimento a qualsiasi titolo di alloggi, per i quali non si applichino le limitazioni ed i vincoli stabiliti dalle leggi speciali per la edilizia economica e popolare, non devono far parte di un nucleo familiare nel quale taluno dei componenti sia proprietario di alloggio nello stesso comune o abbia avuto in assegnazione un altro alloggio, ovunque ubicato, da parte di una società cooperativa.



In qualunque società i soci ammessi in ragione del loro rapporto di lavoro quale tecnici o amministrativi non possono superare il numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Nel caso che i consumatori dei beni e dei servizi ovvero fornitori di lavoro o di beni o di servizi siano imprese familiari di cui all'articolo 230-bis, queste possono essere ammesse come soci e partecipano all'elettorato attivo e passivo tramite un loro membro all'uopo delegato ».

#### ART. 3.

L'articolo 2513 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2513. — (*Partecipazione e variazione dei soci*). — Ogni socio, qualunque sia la partecipazione al capitale ed all'attività sociale, ha diritto ad un voto nelle assemblee, salvo che si tratti degli enti consorziati previsti dagli articoli 2541/novies e seguenti, per i quali l'atto costitutivo preveda l'attribuzione di più voti, non oltre il numero di cinque, in relazione all'ammontare della loro quota oppure al numero dei loro membri.

Le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni.

La variazione del numero e delle persone dei soci non comporta modificazioni dell'atto costitutivo ».

#### ART. 4.

L'articolo 2514 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2514. — (*Partecipazione della cooperativa ad altre società e consorzi*). — La società cooperativa può essere socia di altra società di qualsiasi tipo o di consorzi.

L'assunzione di tali partecipazioni, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita se per la misura e l'oggetto della partecipazione possano risultare, ad avviso degli organi di vigilanza, sostanzialmente modificati l'oggetto e lo scopo della società cooperativa ».

## ART. 5.

L'articolo 2515 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2515. — (*Responsabilità per le obbligazioni sociali*). — Nella società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Nella denominazione sociale, negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato che la società cooperativa è a responsabilità limitata.

Tuttavia, l'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa per insolvenza della società i soci rispondono sussidiariamente e solidalmente fino ad una determinata somma superiore della propria quota, secondo un piano di riparto da formarsi obbligatoriamente a norma dell'articolo 2541. In tal caso, nella denominazione sociale, negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato che la società cooperativa è a responsabilità sussidiaria dei soci.

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno lo scopo mutualistico di cui all'articolo 2511 e che pertanto non siano disciplinate dalle norme del presente capo ».

## ART. 6.

L'articolo 2516 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2516. — (*Norme applicabili*). — Alle società cooperative si applicano le disposizioni riguardanti i conferimenti (2342 e seguenti), le assemblee (2363 e seguenti), gli amministratori (2380 e seguenti), le obbligazioni (2410 e seguenti), i libri sociali (2421, 2422), il bilancio (2423 e seguenti) e la liquidazione delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali.

Il quinto, il sesto ed il settimo comma dell'articolo 2383, il secondo comma dell'articolo 2436 non si applicano alle società cooperative. Tali società non sono inoltre

tenute alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2385, dall'ultimo comma dell'articolo 2435, dal primo comma dell'articolo 2436, dal quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2449, del terzo comma dell'articolo 2450-*bis* e dal quarto comma dell'articolo 2452.

In deroga a quanto previsto dal primo comma, al conferimento del godimento di fondi rustici non si applicano le disposizioni dell'articolo 2343. La valutazione è rimessa all'accordo delle parti ».

#### ART. 7.

L'articolo 2517 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2517. — (*Leggi speciali*). — Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le società cooperative, comprese quelle che esercitano il credito e l'assicurazione, le casse rurali ed artigiane, le cooperative per la costruzione, l'acquisto ed il godimento di case popolari ed economiche, i consorzi agrari e le altre cooperative e loro consorzi regolate dalle leggi speciali ».

#### ART. 8.

L'articolo 2518 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2518. — (*Atto costitutivo*). — La società deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;

2) la denominazione (articolo 2515), la sede della società e le eventuali sedi secondarie (articolo 2299);

3) l'oggetto sociale;

4) se la società è a responsabilità limitata dei soci o limitata ad una somma superiore alle quote degli stessi;

5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio (articolo 2520) ed i versamenti eseguiti;

6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;

7) le condizioni per l'ammissione dei soci ed il modo ed il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti per la formazione del capitale sociale, nonché i diritti ed i doveri fondamentali dei soci in ordine all'oggetto sociale e le eventuali prestazioni accessorie;

8) le condizioni per l'eventuale recesso (articolo 2526) e per l'esclusione (articolo 2527) dei soci;

9) le norme relative alla formazione del bilancio ed alla destinazione degli avanzi di gestione;

10) le norme di convocazione delle assemblee;

11) il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale (articolo 2535);

12) la durata della società (articolo 2307).

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato ».

#### ART. 9.

L'articolo 2519 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2519. — (*Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società*). — L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'articolo 2330, e pubblicato ai sensi dell'articolo 2330-bis.

Gli effetti dell'iscrizione e della nullità della società sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332 ».

#### ART. 10.

L'articolo 2520 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2520. — (*Adempimenti amministrativi ed elenco dei soci con responsabilità sussidiaria*). — Entro due mesi dall'iscrizione della società nel registro delle imprese gli amministratori devono chiedere alla competente autorità di vigilanza la iscrizione nell'albo regionale della cooperazione e nello schedario generale della cooperazione, per gli enti non associati o affidati.

Nelle società cooperative con responsabilità sussidiaria dei soci, gli amministratori devono allegare al bilancio annuale per la iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, inviandone altresì copia alla competente autorità di vigilanza, un elenco aggiornato dei soci dal quale risultino le variazioni prodottesi rispetto al bilancio precedente quanto alle persone dei soci ed all'ammontare complessivo della loro responsabilità sussidiaria.

Gli amministratori che omettono od eseguono tardivamente e incompiutamente gli adempimenti indicati nei precedenti commi, sono passibili delle sanzioni previste dal successivo articolo 2626 ».

#### ART. 11.

La rubrica della Sezione III del Titolo VI del Capo I del Libro V del Codice civile è sostituita dalla seguente:

« Sezione III — *Delle quote sociali* ».

L'articolo 2521 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2521. — (*Quote sociali*). — Il limite massimo della quota di capitale del socio non può essere superiore a lire dieci milioni. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alie-

nazione dei prodotti agricoli, di conduzione terreni, per le cooperative di produzione e lavoro e per le cooperative edilizie, tale limite è di lire quindici milioni.

Il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Consiglio superiore della cooperazione, adegua ogni due anni il limite massimo della quota di capitale del socio ai mutamenti di valore della moneta calcolati secondo gli appositi indici ISTAT.

L'importo di ciascuna quota non può essere inferiore a lire diecimila e non può essere derogato dallo statuto.

Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti degli enti consorziati previsti dagli articoli 2541/*novies* e seguenti ».

#### ART. 12.

L'articolo 2522 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2522. — (*Quote dei soci e prestiti dei soci alla società*). — La società cooperativa non può fare anticipazioni sulle quote ai propri soci, né rimborsare le quote stesse ai medesimi se non per effetto della loro perdita della qualità di soci.

I finanziamenti dei soci, di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno lo stesso privilegio generale sui mobili e la corrispondente collocazione sussidiaria sugli immobili dei crediti previsti dal n. 1 del successivo articolo 2751-*bis* ».

#### ART. 13.

L'articolo 2523 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2523. — (*Trasferibilità delle quote*). — Le quote non possono essere cedute se la cessione non è autorizzata dagli amministratori; in caso di diniego,

non fondato sul difetto da parte dell'eventuale cessionario dei requisiti per l'appartenenza alla società, il socio ha diritto di recedere dalla società ».

#### ART. 14.

L'articolo 2524 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2524. — (*Mancato pagamento delle quote*). — Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2527 (articoli 2286, 2344) ».

#### ART. 15.

L'articolo 2525 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2525. — (*Ammissione di nuovi soci*). — L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione deve essere adottata entro due mesi dalla presentazione della domanda, comunicata con raccomandata all'interessato entro 15 giorni ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Se l'assemblea che ha approvato il bilancio dell'esercizio precedente lo abbia stabilito, il nuovo socio è tenuto a versare, oltre lo importo della quota, un sovrapprezzo determinato per l'esercizio sociale nel quale avviene la sua ammissione tenuto conto della consistenza risultante dal bilancio anzidetto dei fondi disponibili, di cui al quinto comma del successivo articolo 2536-*quinquies*. Detto sovrapprezzo va ad incrementare i fondi disponibili stessi.

In caso di rigetto della domanda il relativo provvedimento deve essere adeguatamente motivato e contro lo stesso l'interessato può ricorrere al collegio dei probiviri, se istituito a norma dello statuto, entro un mese da quando abbia ricevuto notizia del provvedimento. Nei trenta giorni successivi alla presentazione di tale ri-

corso, il collegio dei probiviri, sentiti gli amministratori ed il ricorrente, formula parere o proposte al Consiglio di amministrazione, il quale provvede in via definitiva nel mese seguente alla pronunzia del collegio dei probiviri.

Esaurito il provvedimento di cui ai due capoversi precedenti, o qualora non sia stato istituito il collegio dei probiviri, l'interessato può denunciare il rifiuto della propria ammissione alla autorità di vigilanza competente, la quale se accerta, dopo avere sentito le parti, il proposito ingiustificato della cooperativa di non ammettere nuovi soci, intima alla stessa di provvedere alla ammissione entro 30 giorni. In difetto, la autorità adotta i provvedimenti sanzionatori previsti dalle disposizioni in tema di vigilanza sugli enti cooperativi ».

#### ART. 16.

L'articolo 2526 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2526. — (*Recesso del socio*). — Il recesso del socio è ammesso in caso di modificazione essenziale dell'oggetto sociale, di cambiamento di regime di responsabilità, di divieto ingiustificato di cessione della quota, di trasferimento della sede sociale, che renda impossibile o gravemente difficoltosa la partecipazione del socio all'attività sociale.

Il recesso è altresì ammesso negli altri casi previsti dall'atto costitutivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società: ove gli amministratori, che dovranno esaminarla entro trenta giorni, ne riscontrino la fondatezza, dovranno farne annotazione nel libro dei soci, dando di ciò notizia all'interessato. In caso negativo, gli amministratori dovranno darne comunicazione entro il termine predetto al socio, il quale potrà impugnare la decisione entro i trenta giorni successivi davanti alla autorità giudiziaria competente, ovvero, se ciò sia previsto dall'atto costitutivo, davanti al collegio dei probiviri, che dovrà decidere entro tre mesi. La dichiarazione di recesso, se accolta dagli amministratori



o riconosciuta valida dalla autorità giudiziaria o dal collegio dei probiviri, ha effetto dalla data di tale provvedimento per le ipotesi previste dal primo comma del presente articolo, e con la chiusura dell'esercizio successivo per le ipotesi di cui al secondo comma ».

#### ART. 17.

L'articolo 2527 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2527. — (*Esclusione del socio*). — La esclusione del socio, oltre che nel caso indicato nell'articolo 2524 può aver luogo negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, ed in quelli stabiliti dall'atto costitutivo.

L'esclusione ha luogo altresì quando vengano meno i requisiti soggettivi per l'appartenenza alla società.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea dei soci, e deve essere comunicata con raccomandata al socio entro quindici giorni ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale competente o, se ciò sia previsto dall'atto costitutivo, al collegio dei probiviri. In ogni caso l'interessato può chiedere al tribunale di sospendere l'esecuzione della deliberazione fino alla pronuncia nel merito ».

#### ART. 18.

L'articolo 2528 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2528. — (*Morte del socio*). — In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, gli eredi in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio, hanno diritto alla continuazione del rapporto sociale.

In caso di pluralità di eredi, la continuazione del rapporto sociale potrà aversi soltanto con uno di essi quale rappresentante comune, designato dagli interessati, salvo che la quota sia divisibile per il numero degli eredi e gli amministratori consentano tale frazionamento ».

#### ART. 19.

L'articolo 2529 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2529. — (*Liquidazione della quota del socio uscente*). — Nel caso di recesso ai sensi del secondo comma dell'articolo 2526, o di esclusione ai sensi del primo comma dell'articolo 2527, o di morte del socio, la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Nel caso di recesso ai sensi del primo comma dell'articolo 2526 o di esclusione ai sensi del secondo comma dell'articolo 2527, la liquidazione deve avere luogo entro tre mesi da quando la dichiarazione di recesso o il provvedimento di esclusione sono divenuti efficaci, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, salvo che l'interessato chieda che alla stessa si proceda secondo le disposizioni del comma precedente.

Nella liquidazione della quota dovrà tenersi conto, in via equitativa, dell'eventuale sovrapprezzo pagato dal socio all'ingresso nella società e di quanto risulta attribuito al socio nei fondi, di cui al quinto comma del successivo articolo 2536-*quinquies*, risultanti dall'ultimo bilancio approvato ».

#### ART. 20.

L'articolo 2530 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2530. — (*Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi*). — Il socio che cessa di far parte della società risponde

verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della eventuale responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto ».

#### ART. 21.

L'articolo 2531 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2531. — (*Creditore particolare del socio*). — Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del socio debitore. In caso di proroga della società il creditore particolare del socio può fare opposizione a norma dell'articolo 2307 ».

#### ART. 22.

L'articolo 2532 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2532. — (*Assemblea*). — Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee ordinarie e straordinarie e per la validità delle deliberazioni devono essere determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo può prevedere che l'assemblea, ordinaria o straordinaria, sia validamente costituita e deliberi, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti partecipanti. Tuttavia l'assemblea straordinaria, anche in se-

conda convocazione, non può essere costituita con la partecipazione di un numero di voti inferiore alla metà di quelli esistenti nell'ambito sociale, e le deliberazioni relative non sono valide se non sono adottate con il consenso di almeno un terzo dei voti ora detti, quando riguardino la modificazione dei diritti e doveri fondamentali dei soci in ordine all'oggetto sociale, e del regime di responsabilità dei soci, oppure il trasferimento della sede ai sensi dell'articolo 2526, il cambiamento dell'oggetto sociale e lo scioglimento anticipato della società.

Per le società cooperative che abbiano meno di 500 soci ed alle quali non risulti applicabile, per disposizione statutaria, lo articolo seguente, è previsto lo svolgimento dell'assemblea straordinaria in terza convocazione, da indire entro 8 giorni dalla data stabilita per quella di seconda convocazione. In tale assemblea il numero dei soci partecipanti e dei voti favorevoli necessario per la validità della costituzione e delle deliberazioni è ridotto al quinto di quelli esistenti nell'ambito sociale. L'atto costitutivo può determinare le maggioranze, in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, per le cooperative che hanno un numero di soci superiore a mille.

Spetta all'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 2364, l'approvazione del programma economico annuale dell'attività della cooperativa, con relativo bilancio di previsione, e degli eventuali programmi economici pluriennali.

Se lo statuto non dispone diversamente, l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno ogni trimestre per valutare la relazione del Consiglio di amministrazione sugli stadii di attuazione programmatica ».

#### ART. 23.

L'articolo 2533 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2533. — (*Assemblee separate*). — Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, quando la società cooperativa ha

non meno di cinquecento soci e svolge la propria attività in più comuni, l'assemblea è costituita da delegati eletti dalle assemblee separate, convocate nelle località dove risiedono non meno di cinquanta soci.

Nell'ipotesi che la cooperativa operi su piano interregionale, l'assemblea separata potrà essere convocata, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'ultima parte del precedente comma, nel capoluogo di ciascuna regione o in quella località dove risiede la maggioranza dei soci della regione stessa:

Nell'atto costitutivo devono essere stabilite le modalità per le convocazioni e lo svolgimento delle assemblee separate e per la nomina dei delegati all'assemblea generale.

Le assemblee separate devono pronunciarsi sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale. Ogni assemblea separata elegge i propri delegati, che devono essere soci in modo che siano rappresentate su ogni argomento la maggioranza e le minoranze. Il mandato conferito ai delegati non è imperativo, salvo espressa dichiarazione relativa ad argomenti specifici.

Le deliberazioni dell'assemblea separata non possono essere impugnate. L'impugnazione delle delibere annullabili dell'assemblea generale è consentita, oltre che agli amministratori, ai delegati che siano assenti o dissenzienti nella assemblea stessa ed ai soci che siano stati assenti o dissenzienti nelle assemblee separate.

Le disposizioni che precedono si applicano alle società cooperative costituite da appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma. Esse si applicano altresì alle società cooperative il cui atto costitutivo preveda comunque lo svolgimento delle assemblee separate, anche in difetto delle condizioni previste dal presente articolo ».

#### ART. 24.

L'articolo 2534 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2534. — (*Rappresentanza nell'assemblea*). — Il socio può farsi rappresen-

tare nelle assemblee da un altro socio, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. I soci delle cooperative di consumo ed edilizie di abitazione possono conferire la rappresentanza al coniuge oppure anche ad un parente fino al terzo grado o affine fino al secondo grado, purché sia con lui convivente.

La delega deve essere data per iscritto e per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita agli amministratori, sindaci e dipendenti della società ».

#### ART. 25.

L'articolo 2535 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2535. — (*Consiglio di amministrazione*). — L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di amministrazione, composto da soci o da mandatari di enti consorziati soci.

Gli amministratori devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato e ad enti pubblici.

In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea dei soci ».

#### ART. 26.

L'articolo 2536 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2536. — (*Collegio dei probiviri*). — Ogni cooperativa può costituire un collegio di probiviri composto di tre membri

effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra non soci, i quali durano in carica non oltre tre anni e sono rieleggibili ».

#### ART. 27.

Dopo l'articolo 2536 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

« ART. 2536-bis. — (*Funzioni del collegio dei probiviri*). — La società ed i soci sono obbligati a rimettere al Collegio dei probiviri se istituito, la risoluzione di tutte le controversie, anche tra soci, inerenti al rapporto sociale, comprese quelle relative al recesso, alla decadenza ed alla esclusione dei soci, nonché alla determinazione della quota di liquidazione spettante al socio uscente od agli eredi del socio defunto.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Sentite le parti interessate, i probiviri emettono il lodo in conformità degli articoli 822 e seguenti del codice di procedura civile, se ciò è imposto dall'oggetto della controversia o richiesto dalle parti, entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso, salvo diverso accordo delle parti medesime o particolari necessità istruttorie. In quest'ultima ipotesi il termine può essere prorogato dai probiviri per una sola volta e per non più di eguale periodo di tempo.

Quando l'oggetto della controversia lo consenta e vi sia l'accordo delle parti, i probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori e con dispensa da ogni formalità. La decisione deve essere comunicata dal presidente del collegio dei probiviri agli interessati ed alla società con lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata adottata ».

« ART. 2536-ter. — (*Impugnazione delle decisioni del collegio dei probiviri*). — Le pronuncie del collegio dei probiviri possono essere impugunate nei casi in cui la

legge lo consente, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 829, n. 2, del codice di procedura civile.

Quando non può proporsi l'impugnazione a norma del comma precedente, nonostante qualunque rinuncia la decisione è soggetta a revocazione nei casi indicati dall'articolo 395 del codice di procedura civile.

Le impugnazioni si propongono davanti al tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa, nel termine di sessanta giorni dal deposito del lodo o dalla comunicazione della decisione nei casi di cui all'articolo precedente, ed in quello di due anni dall'adempimento delle formalità sopradette nel caso di revocazione ».

#### ART. 28.

*(Gestione e patrimonio  
della società cooperativa).*

Dopo l'articolo 2536-ter è aggiunta la seguente sezione:

#### SEZIONE V.

##### DELLA GESTIONE E DEL PATRIMONIO.

« ART. 2536-quater. — *(Bilancio e conto profitti e perdite).* — Il piano dei conti, il bilancio annuale di esercizio ed il conto dei profitti e delle perdite devono essere redatti secondo modelli stabiliti dall'autorità governativa, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e revisione del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ed i Ministeri ed enti che per legge esercitano i controlli tecnici. Tali modelli devono essere predisposti, per le diverse categorie di società cooperative, nel rispetto delle norme vigenti in materia per le società per azioni in quanto applicabili.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività mutualistica, distinti secondo gli eventuali diversi settori operativi, rispetto ai dati ine-



renti all'attività svolta con i terzi o comunque afferenti a proventi diversi.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle società cooperative di consumo ed ai consorzi agrari.

La relazione degli amministratori deve essere fatta nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2429-*bis* in quanto applicabili ».

« ART. 2536-*quinqüies*. — (*Destinazioni di bilancio*). — L'avanzo netto di esercizio è costituito, nelle cooperative che non ricevono prestazioni di attività o di beni da parte dei loro soci, dall'intero eccedente attivo di bilancio. Nelle cooperative che si avvalgono della prestazione di attività o di beni dei soci, l'avanzo netto di esercizio è costituito dall'eccedente attivo di bilancio risultante dopo la detrazione di quanto dovuto ai soci per la prestazione da essi effettuata fino alla concorrenza del prezzo corrente di mercato della stessa.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale deve essere a questa destinato almeno il 20 per cento degli avanzi netti annuali.

La quota di avanzi che non è assegnata a riserva legale deve essere destinata in ragione di almeno il 5 per cento per scopi educativi, culturali e assistenziali e/o per lo sviluppo e la promozione della cooperazione.

La parte residua degli avanzi può essere destinata dall'assemblea dei soci alla costituzione di riserve statutarie, alla distribuzione tra i soci in rapporto alla loro partecipazione alla attività sociale, fino alla concorrenza del prezzo corrente di mercato, eventualmente maggiorato sino al 20 per cento per le prestazioni rese dai soci, ed a titolo di dividendo, che non può superare la misura degli interessi massimi percepiti dai detentori dei buoni postali fruttiferi ragguagliati al capitale effettivamente versato.

Salvo quanto stabilito nei commi successivi, le riserve statutarie possono essere divise fra i soci, mediante la costituzione di un fondo contabilizzabile in rapporto alla loro partecipazione all'attività

sociale e/o di un fondo destinato alla rivalutazione delle quote sociali. Entrambi i fondi possono essere liquidati ai soci all'atto dello scioglimento del rapporto sociale.

Gli utili conseguiti dall'attività svolta con i terzi, le plusvalenze per la parte afferente alle riserve indisponibili di cui all'ultimo comma dell'articolo 2536-*octies*, le donazioni, i contributi in conto capitale corrisposti dallo Stato o da persone giuridiche o fisiche devono essere accantonate in appositi fondi del passivo.

Tali fondi e la riserva legale non sono mai ripartibili tra i soci né imputabili a capitale sociale.

L'atto costitutivo può prevedere la istituzione di fondi formati da somme versate da soci o trattenute ai medesimi in rapporto alle prestazioni cui essi sono tenuti.

A tali fondi non sono applicabili le norme dei commi sesto e settimo del presente articolo.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le norme del secondo comma dell'articolo 2536-*quater* e dell'articolo 2536-*septies* non si applicano alle cooperative di consumo ed ai consorzi agrari; in questo caso è vietata l'imputazione a capitale e la distribuzione tra i soci di tutte le riserve e degli utili in rapporto alla loro partecipazione all'attività sociale ».

« ART. 2536-*sexies*. — (*Diminuzione del capitale*). — In caso di perdite che riducano il capitale per oltre un terzo rispetto alla media dei bilanci di esercizio del biennio precedente, si dovrà procedere alla reintegrazione dello stesso o alla riduzione dell'importo delle quote dei soci ove entro l'esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente non potrà procedersi alla liquidazione delle quote da rimborsare in conseguenza di recesso o di esclusione fino a quando, per effetto della applicazione delle misure di cui al medesimo comma oppure per la ammissione di nuovi soci, la dimi-

nuzione del capitale non risulti inferiore ad un terzo dell'ammontare dello stesso ».

« ART. 2536-septies. — (*Utilizzazione dei fondi di riserva indisponibili*). — I fondi indisponibili per i soci di cui al sesto e settimo comma del precedente articolo 2356-quinquies non possono essere impiegati per colmare le perdite verificatesi nelle gestioni mutualistiche, salva autorizzazione della competente autorità di vigilanza ».

« ART. 2536-octies. — (*Rivalutazione del patrimonio delle cooperative*). — Le cooperative possono procedere alla rivalutazione del patrimonio o di parte di esso. La relativa deliberazione potrà essere adottata dall'assemblea soltanto sulla base di una apposita relazione di revisione e dovrà essere preventivamente approvata entro 15 giorni dalla competente autorità di vigilanza, la quale potrà anche stabilire i criteri, le misure e le modalità di tale rivalutazione, nonché la destinazione della riserva di rivalutazione.

La riserva di rivalutazione servirà in primo luogo per ammortizzare le perdite sociali e per colmare le insufficienze del fondo di ammortamento, non superando l'obsolescenza dei beni.

Il residuo della riserva di rivalutazione dovrà essere impiegato per aumentare proporzionalmente i fondi di riserva disponibili ed indisponibili esistenti alla data di rivalutazione, destinando a questi ultimi non meno del 50 per cento ».

« ART. 2536-novies. — (*Devoluzione del patrimonio residuo di liquidazione*). — Allo scioglimento della società cooperativa i fondi di riserva indisponibili di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 2536-quinquies dovranno essere devoluti a beneficio di altre società cooperative o di specifiche iniziative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le previsioni statutarie, o, in difetto, per deliberazione dell'assemblea con l'approvazione della competente autorità di vigilanza sentita la associazione di assistenza, rappresentanza e revisione cui la cooperativa abbia aderito ».

## ART. 29.

L'articolo 2537 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2537. — (*Modificazioni dell'atto costitutivo*). — Alle deliberazioni che comportano modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni dell'articolo 2436, in quanto riferibili alle società cooperative.

Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 2499.

Le società cooperative non possono trasformarsi né incorporarsi in società ordinarie, anche se tale trasformazione o fusione sia deliberata all'unanimità. Le società ordinarie possono invece trasformarsi o incorporarsi in società cooperative ».

## ART. 30.

L'articolo 2538 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2538. — (*Fusione*). — La fusione di società cooperative e l'incorporazione di società ordinaria in società cooperativa sono regolate dalle disposizioni degli articoli da 2501 a 2504 ».

## ART. 31.

L'articolo 2539 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2539. — (*Scioglimento*). — La società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'articolo 2448, escluso il numero 4), nonché per la perdita del capitale sociale ».

## ART. 32.

L'articolo 2540 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2540. — (*Insolvenza*). — Qualora la società cooperativa versi in stato di in-

solvenza, l'autorità di vigilanza dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'ente. Il commissario liquidatore deve promuovere senza indugio la dichiarazione giudiziale di insolvenza da parte del tribunale competente, salvo che questi vi abbia già provveduto su istanza dei creditori della società, sentiti gli amministratori di questa e l'autorità di vigilanza.

La società cooperativa, qualunque sia la natura dell'attività da essa svolta, non è soggetta a fallimento ».

#### ART. 33.

L'articolo 2541 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2541. — (*Responsabilità sussidiaria dei soci*). — Nelle cooperative con responsabilità sussidiaria dei soci, questi, in caso di liquidazione coatta amministrativa per insolvenza, rispondono per il pagamento dei debiti sociali in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite, secondo un piano di riparto da formarsi obbligatoriamente dal commissario liquidatore. Nella stessa proporzione si ripartiscono le somme dovute dai soci insolventi ».

#### ART. 34.

Dopo l'articolo 2541 del codice civile è inserita la seguente sezione:

#### SEZIONE VIII.

##### FORME SEMPLIFICATE DI ORGANIZZAZIONE COOPERATIVA.

« ART. 2541-bis. — (*Unità cooperativa. Nozione*). — L'unità cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, può essere composta da non meno di tre e da non più di otto soci. Essa deve svolgere, esclusivamente a favore dei propri soci, o con il solo loro apporto, attività diverse da quelle indicate nell'articolo 2195 an-

che relative all'esercizio di professioni disciplinate da leggi speciali, o concernenti i settori culturale, ricreativo, e sportivo, od i servizi di solidarietà, di rilevanza sociale. Qualora l'attività sia di carattere esclusivamente culturale, ricreativo o sportivo, il numero massimo dei soci è elevato a 100. Tale attività deve essere limitata ad un solo luogo di esercizio e ad un solo oggetto specificamente individuato.

La denominazione sociale, comunque formata, deve includere la dizione di "unità cooperativa" ».

« ART. 2541-ter. — (*Norme applicabili*). — All'unità cooperativa sono applicabili le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni seguenti. In ogni caso si applicano le disposizioni riguardanti il diritto di voto (articolo 2513) e la previsione delle riserve disponibili ed indisponibili (articolo 2536-quinquies e seguenti) ».

« ART. 2541-quater. — (*Costituzione*). — L'atto costitutivo dell'unità cooperativa, con lo statuto che ne forma parte integrante, redatto per scrittura privata dai promotori, deve essere depositato da uno di essi, che si rende garante dell'autenticità delle sottoscrizioni degli altri, presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente per l'omologazione. La sottoscrizione del presentatore sulla domanda medesima è autenticata dal cancelliere del tribunale che ne riceve il deposito.

Il decreto del tribunale, che approva l'atto costitutivo dell'unità cooperativa, dispone l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, a seguito della quale l'unità cooperativa consegue la personalità giuridica ».

« ART. 2541-quinquies. — (*Organizzazione e funzionamento*). — Lo statuto dell'unità cooperativa deve contenere l'indicazione della misura dell'eventuale partecipazione di capitale dei soci ed i criteri di formazione della stessa, nonché l'indicazione degli organi dell'unità e le regole di funzionamento dei medesimi e di svolgimento di attività dell'ente. Quest'ultima deve comunque

essere annualmente rispecchiata nei modelli di bilancio stabiliti per i diversi settori operativi, dalla competente autorità di vigilanza.

Quando il numero degli aderenti sia inferiore a 10 il potere di amministrazione può essere rimesso alla stessa assemblea, fermo restando la necessità dell'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza dell'ente.

Per le obbligazioni dell'unità cooperativa risponde esclusivamente il patrimonio della stessa ».

« ART. 2541-*sexies*. — (*Pubblicità degli atti*). — Copia del bilancio annuale, dei provvedimenti inerenti alle cariche sociali e di modificazione degli statuti deve essere depositata entro trenta giorni dalla loro deliberazione presso il registro delle imprese.

Gli atti inerenti alla costituzione ed al funzionamento dell'unità cooperativa sono esenti da ogni imposta o tassa ».

« ART. 2541-*septies*. — (*Trasformazione in società cooperativa*). — L'unità cooperativa può deliberare in qualunque momento, ricorrendo i requisiti richiesti dalla legge, la propria trasformazione in società cooperativa, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2498, in quanto applicabili ».

« ART. 2541-*octies*. — (*Scioglimento*). — Addivenendosi allo scioglimento, comunque determinato, dell'unità cooperativa, deve procedersi alla liquidazione della stessa. La nomina del liquidatore è effettuata d'ufficio dal presidente del tribunale su istanza di un socio o dell'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo alla cui vigilanza è sottoposta, ove i soci non vi provvedano entro quindici giorni dal verificarsi della causa di scioglimento; nel frattempo, coloro ai quali sia stata attribuita la funzione di amministratore non possono compiere nuove operazioni, altrimenti sottostando a responsabilità personale illimitata e solidale.

Il patrimonio residuo di liquidazione dovrà essere ripartito tra i soci o altrimenti destinato in corrispondenza delle previsioni statutarie, fatta salva l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 2536-*novies* ».

#### ART. 35.

Dopo l'articolo 2541-*octies* del codice civile è inserita la seguente sezione:

#### SEZIONE IX.

##### CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE.

« ART. 2541-*novies*. — (*ConSORZI di società cooperative*). — Le società cooperative legalmente costituite che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attività economica, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Per procedere a tale costituzione è necessario:

a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiori a cinque;

b) la sottoscrizione di un capitale non inferiore a lire due milioni di cui sia versata almeno la metà.

Le quote di partecipazione delle consorziate non possono essere rappresentate da azioni.

I consorzi fra cooperative di pescatori lavoratori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiori a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma è ridotto a lire cinquecentomila, di cui deve essere versata almeno la metà.

È consentita l'ammissione nei consorzi di altri consorzi cooperativi nonché di



enti pubblici e privati, purché in numero inferiore a quello degli enti cooperativi aderenti ».

« ART. 2541-*decies*. — (*Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti*). — I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti ai sensi delle leggi speciali devono costituirsi in società cooperativa. Ad essi si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo precedente.

Le cooperative interessate sono tenute, altresì, per conseguire il decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:

a) copia dell'ultimo bilancio approvato debitamente firmata dal presidente;

b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente.

A tali consorzi possono partecipare anche i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti e, in tale ipotesi, l'attività istituzionale può essere svolta anche direttamente dalle cooperative consorziate ».

« ART. 2541-*undecies*. — (*Consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi e società cooperative consortili fra imprenditori*). — I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dall'articolo seguente, dalle norme di cui al capo II del titolo X, del libro V, del codice civile e successive modificazioni.

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso l'albo regionale degli enti cooperativi, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui

al primo comma dell'articolo 2612 del codice civile e deve essere data pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione ove il consorzio ha sede. Gli stessi adempimenti devono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.

Le società cooperative possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602 del codice civile, purché costituite da almeno 5 imprese aventi ciascuna investimenti fissi non superiori a tre miliardi di lire e un numero di dipendenti non superiore a 300.

Per l'adeguamento del limite di valore si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2521 ».

« ART. 2541-*duodecies*. — (*Controllo sull'attività dei consorzi cooperativi e delle società cooperative consortili fra imprenditori*). — I consorzi costituiti ai sensi degli articoli precedenti e le società cooperative fra imprenditori sono soggetti a vigilanza della competente autorità amministrativa ».

#### ART. 36.

La rubrica della Sezione X del Titolo VI del Capo I del libro V del Codice civile è sostituita dalla seguente:

« Sezione X — *Della vigilanza e dei controlli* ».

L'articolo 2542 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2542. — (*Vigilanza e controllo sugli enti cooperativi*). — Gli enti cooperativi sono sottoposti alla vigilanza ed ai controlli degli organi dello Stato, delle regioni e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dallo Stato o dalle regioni a statuto speciale che ne hanno il potere.

Le società di cui agli articoli 2511 e seguenti che non aderiscono ad una associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta ai sensi del comma precedente, potranno volontariamente affidarsi secondo le norme di legge ad una siffatta associazione la quale eser-

cita su di esse le revisioni periodiche della gestione ed effettui la certificazione di bilancio ed ogni altra forma di controllo ritenuto opportuno. In difetto le predette revisioni e certificazioni saranno effettuate dalla Commissione regionale per la cooperazione.

Coloro che, operanti per conto della commissione regionale o di un'associazione di assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai sensi dei commi primo e secondo del presente articolo, dalle stesse incaricati di procedere alle revisioni ed alla verifica e certificazioni del bilancio anzidetto, assumono le responsabilità di carattere civile e penale conseguenti ».

#### ART. 37.

L'articolo 2543 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2543. — (*Gestione commissariale*).  
In caso di irregolare funzionamento degli enti cooperativi, l'autorità regionale competente può revocare gli amministratori e affidare la gestione dell'ente ad un commissario determinandone i poteri e la durata che non può superare i due anni.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità regionale competente ».

#### ART. 38.

L'articolo 2544 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2544. — (*Scioglimento per atto delle autorità*). — Gli enti cooperativi che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, o che, ad avviso della commissione regionale o dell'associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo alla quale abbiano aderito o si siano volontariamente affidate per la revisione, non siano in grado di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite possono essere sciolte con

provvedimento dell'autorità della regione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della regione e da iscriversi nel registro delle imprese. Se vi è luogo a liquidazione con lo stesso provvedimento viene nominato un commissario liquidatore ».

#### ART. 39.

L'articolo 2545 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2545. — (*Sostituzione dei liquidatori*). — In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di un ente cooperativo, l'autorità regionale competente può sostituire il liquidatore o i liquidatori nominati dall'ente e, se essi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può richiederne la sostituzione al tribunale ».

### PARTE SECONDA

PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO E DELLA PROMOZIONE COOPERATIVA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI ATTUAZIONE. ORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, REVISIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

#### ART. 40.

(*Competenza del CIPE*).

Il CIPE, previo parere del Consiglio superiore della cooperazione, indica gli indirizzi programmatici per lo sviluppo e la promozione cooperativa e in particolare:

a) indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare per lo sviluppo e la promozione cooperativa su tutto il territorio nazionale;

b) determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie per settori e per territorio, con particolare riguardo all'occupazione giovanile ed allo sviluppo del Mezzogiorno;

c) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie fra le regioni;

d) approva, su proposta del Comitato esecutivo per la politica cooperativa di cui all'articolo 61, i programmi pluriennali e le loro revisioni periodiche.

ART. 41.

*(Vigilanza).*

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la cui denominazione viene modificata in quella di « Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione », è attribuito il compito di coordinare le attività ed iniziative di competenza delle Amministrazioni centrali dello Stato in materia di cooperazione e di espletare le funzioni relative alla vigilanza sul movimento cooperativo secondo le norme della presente legge.

Le funzioni e i poteri in materia di vigilanza e di controllo sugli enti cooperativi, che le leggi vigenti attribuiscono all'autorità governativa, sono trasferiti alle regioni che possono delegarli alle province, ai comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici, secondo le norme seguenti. Sono fatti salvi controlli di carattere tecnico inerenti allo svolgimento dell'attività che norme speciali attribuiscono ad altri enti.

ART. 42.

*(Vigilanza ordinaria).*

La vigilanza ordinaria è annuale e spetta di regola alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo relativamente agli enti ad esse aderenti od affidatisi: in difetto di adesione di affidamento spetta alla Commissione regionale per la cooperazione.

ART. 43.

*(Adesione dell'ente cooperativo dell'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela).*

Gli enti cooperativi che intendono aderire ad una associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movi-

mento cooperativo riconosciuta ai sensi della presente legge, devono presentare domanda di ammissione entro due mesi dalla stipulazione dell'atto costitutivo.

Qualora tale adesione non venga accordata da detta associazione nei due mesi successivi o nell'ulteriore termine di tre mesi da un'altra, o il rapporto di adesione venga meno in qualunque momento rispetto ad una associazione e non venga nei tre mesi successivi ripristinato con la stessa o con altra associazione, l'ente cooperativo potrà volontariamente affidarsi alle associazioni stesse per la revisione e per la certificazione dei bilanci. In difetto di adesione e di affidamento la revisione e la certificazione saranno effettuate dalla Commissione regionale per la cooperazione.

Il rapporto di affidamento non comporta per l'ente cooperativo, nei confronti dell'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela, obblighi diversi da quelli inerenti alla sottoposizione alla vigilanza dell'associazione, e non attribuisce alla società medesima i diritti che conseguono all'appartenenza alla associazione in forza del rapporto di adesione.

#### ART. 44.

*(Cessazione del rapporto di affidamento).*

Il rapporto di affidamento dura per tre esercizi, si rinnova tacitamente per eguale durata e non può cessare per volontà dell'ente affidato, salvo che questo consegua in qualunque momento l'adesione all'associazione medesima o ad altra associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciuta.

Entro il termine di tre mesi antecedenti la chiusura dell'ultimo esercizio del periodo di affidamento ad una associazione l'ente cooperativo può chiedere di essere affidato, per i tre esercizi successivi, ad altra associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela debitamente riconosciuta. In difetto, la commissione regionale provvede ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo precedente.

Il rapporto di affidamento può cessare per determinazione dell'associazione ove l'ente cooperativo non provveda ad adeguarsi alle prescrizioni dell'associazione volte ad assicurare la regolarità della sua gestione e del suo funzionamento, ai sensi dell'articolo 51 della presente legge.

ART. 45.

*(Associazioni: compiti).*

Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute secondo l'articolo seguente hanno il compito di esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse aderenti od affidati, curando principalmente:

a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

b) la sussistenza dei requisiti richiesti per legge ai fini del godimento di particolari agevolazioni;

c) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

d) l'esatta impostazione tecnico-aziendale ed il regolare svolgimento delle attività dell'ente;

e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività, procedendo alla certificazione annuale del bilancio d'esercizio.

Coloro che sono preposti allo svolgimento dei compiti anzidetti sono tenuti anche a dare consigli ed assistenza per il retto ed efficiente funzionamento dell'ente.

Non possono svolgere le funzioni di cui sopra coloro che abbiano in atto un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'ente cooperativo soggetto alla vigilanza, o che si trovino comunque in una situazione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni predette nei confronti dell'ente.

Si applicano in ogni caso ai revisori le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile relative alla nomina a sindaco.

## ART. 46.

*(Riconoscimento delle associazioni nazionali).*

Il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela viene concesso con decreto del Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione ed è produttivo anche degli effetti giuridici di cui all'articolo 12 del codice civile.

Per ottenere tale riconoscimento le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno di tremila enti cooperativi associati dei quali non meno di mille devono essere società cooperative operanti in settori diversi, con l'indicazione per ciascun ente del numero dei soci, e da un documento da cui risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente. Per il riconoscimento di tali associazioni è necessario il parere favorevole del Consiglio superiore della cooperazione.

Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori formato ai sensi della presente legge.

Al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione compete la facoltà di richiedere qualsiasi altra documentazione atta a comprovare l'idoneità dell'associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.

Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano, salva diversa disposizione, nelle regioni a statuto speciale.

Sono fatti salvi i provvedimenti di riconoscimento emessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.



## ART. 47.

*(Vigilanza sulle associazioni).*

Le associazioni come sopra riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione e delle commissioni regionali per la cooperazione per quanto attiene alla osservanza delle disposizioni della presente legge.

Se una associazione non risulti in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione può provvedere alla revoca del decreto di riconoscimento, sentito il parere del Consiglio superiore della cooperazione.

## ART. 48.

*(Modalità della vigilanza da parte delle associazioni o delle commissioni regionali per la cooperazione).*

Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi ad esse aderenti od affidati le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo o le commissioni regionali nei casi previsti dalla presente legge, sono tenute ad osservare le prescrizioni che saranno impartite dagli organi competenti.

Le associazioni o le commissioni regionali di cui sopra assumono nei confronti degli enti predetti tutte le responsabilità conseguenti all'operato dei loro revisori e rappresentanti.

## ART. 49.

*(Ispezioni straordinarie).*

Compete alle regioni il potere di disporre le ispezioni straordinarie sul funzionamento degli enti cooperativi aventi sede nel loro territorio.

Tali ispezioni sono disposte dalla regione di ufficio o su segnalazione dell'as-

sociazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo alla quale l'ente abbia aderito o si sia affidato, ai sensi dell'articolo 42 della presente legge.

ART. 50.

*(Potere dei revisori e degli ispettori).*

Gli enti sottoposti a revisione od ispezione hanno l'obbligo di mettere a disposizione del revisore o dell'ispettore tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni ed i chiarimenti che fossero da loro richiesti.

Di ogni atto di revisione o di ispezione deve essere redatto processo verbale in due originali datati e sottoscritti, oltre che dal revisore o dall'ispettore, dal legale rappresentante dell'ente revisionato o ispezionato, il quale può farvi iscrivere le sue osservazioni.

Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'ente predetto può presentare ulteriori osservazioni.

Uno degli originali dei verbali di revisione rimane presso l'ente, mentre copia dell'altro viene trasmessa dall'associazione alla regione competente. Nel caso di ispezione straordinaria disposta dalla regione, uno degli originali dei relativi verbali rimane presso l'ente, mentre copia dell'altro viene trasmessa dalla regione all'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente appartiene nonché ai Ministeri ai quali spetti il controllo tecnico dell'attività degli enti ispezionati, qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano inerenti allo svolgimento dell'attività medesima.

Il revisore e l'ispettore sono tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 51.

*(Effetti delle revisioni e delle ispezioni).*

La commissione regionale e l'associazione sono tenute a diffidare l'ente cooperativo ad eliminare senza indugio le irre-

golarità di funzionamento amministrativo e tecnico che abbiano riscontrate, assegnando all'uopo un congruo termine. In difetto di adempimento da parte dell'ente, la commissione regionale e l'associazione possono convocare senza indugio l'assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, per l'adozione di tutte le deliberazioni occorrenti per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate e delle loro cause. A tale assemblea la commissione regionale e l'associazione hanno diritto di partecipare attraverso propri rappresentanti, i quali dovranno riferire sugli accertamenti compiuti in sede di revisione ed illustrare i provvedimenti dei quali viene suggerita l'adozione.

Non ottemperando l'ente, direttamente od eventualmente a seguito dell'assemblea di cui al comma precedente, ad eliminare le irregolarità riscontrate, l'associazione è tenuta a dare notizia al riguardo alla competente commissione regionale per la cooperazione, suggerendo gli opportuni provvedimenti. La commissione può disporre una ispezione straordinaria od anche, nei casi più gravi, direttamente diffidare l'ente ad eliminare le irregolarità, dando di ciò comunicazione all'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce od è affidato.

In base a tale comunicazione, come pure a seguito delle ispezioni straordinarie, autonomamente effettuate dalla regione competente ed a seguito della mancata ottemperanza dell'ente alla diffida rivoltagli dalla stessa, il competente organo regionale, senza previa ulteriore diffida ove le irregolarità risultino insanabili o di difficile eliminazione anche in rapporto all'atteggiamento tenuto dall'ente successivamente alla revisione od ispezione effettuata, adotta i provvedimenti di cui agli articoli 2543, 2544 e 2545 del codice civile.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono disposti dalla regione, sentito il Consiglio superiore della cooperazione, d'intesa con i Ministeri e gli organismi competenti, qualora essi siano conseguenza di accertamenti di cui ai controlli di carattere tecnico attribuiti dalle leggi specia-

li ai Ministeri ed organismi medesimi. In particolare, per la nomina del commissario ai sensi dell'articolo 2543 e del commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, la regione provvede in base a una terna di nominativi designati dalla competente commissione regionale per la cooperazione.

La regione cura che i provvedimenti adottati in base al presente articolo siano annotati nell'albo regionale degli enti cooperativi e nello schedario generale di cui agli articoli 55 e 58 della presente legge.

ART. 52.

*(Contributi e spese per le revisioni ed ispezioni).*

Gli enti cooperativi dovranno versare alla commissione regionale se non aderenti o non affidati o all'associazione cui aderiscono o siano stati affidati un contributo per le spese incontrate dalle stesse nello svolgimento dei compiti demandati, nella misura determinata dal Consiglio superiore della cooperazione.

Nel bilancio annuale di previsione del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione dovrà essere predisposto uno stanziamento adeguato, destinato a contributi delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela debitamente riconosciute, da corrispondere in ragione dell'opera da esse svolta in favore degli enti cooperativi ad esse aderenti o affidati, secondo le disposizioni che verranno emanate dal Ministero predetto, sentito il Consiglio superiore della cooperazione.

ART. 53.

*(Istituzione delle commissioni regionali per la cooperazione).*

Presso ogni regione è istituita la commissione regionale per la cooperazione col compito di

a) fungere quale organo consultivo della regione nelle materie riguardanti la cooperazione;

b) svolgere sul piano regionale una azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività degli enti cooperativi;

c) svolgere studi e formulare proposte per la promozione del movimento cooperativo regionale e per il coordinamento con analoghe attività svolte nelle altre regioni;

d) svolgere le funzioni relative allo accertamento della sussistenza dei requisiti degli enti cooperativi ammissibili ai pubblici appalti, attribuiti ad altri organismi dalle precedenti leggi;

e) sovrintendere alla tenuta dell'albo regionale degli enti cooperativi, di cui alla presente legge e del registro delle società cooperative e dei consorzi ammissibili ai pubblici appalti, di cui alle vigenti leggi;

f) disporre le ispezioni straordinarie sugli enti cooperativi aventi sede nella regione e verificare le modalità di svolgimento dell'attività delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela relativamente agli enti cooperativi operanti nella regione e segnalare al consiglio superiore della cooperazione gli eventuali rilievi a riguardo, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

g) disporre la revisione e la certificazione dei bilanci degli enti non aderenti o non affidati nei casi di cui al precedente articolo 42;

h) disporre i provvedimenti di cui agli articoli 2536-*septies*, *octies* e *novies*, 2543, 2544 e 2545, previo parere del Comitato centrale della cooperazione;

i) concorrere, in conformità del successivo articolo 59, alla formazione del Consiglio superiore della cooperazione di cui alla presente legge;

l) istituire e sovrintendere alla tenuta dell'albo regionale dei revisori secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 60, lettera f).

Le norme del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale aventi competenza legislativa in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.

## ART. 54.

*(Composizione della commissione regionale per la cooperazione).*

La commissione regionale per la cooperazione è costituita, con decreto del presidente della regione, da:

a) il presidente della regione o l'assessore da lui delegato, che ne assume la presidenza;

b) nove membri effettivi e nove supplenti eletti dagli enti cooperativi iscritti nell'albo regionale dovendo risultare esponenti di una categoria di enti cooperativi non più di quattro membri eletti;

c) quattro membri effettivi e quattro supplenti eletti dal consiglio regionale tra persone particolarmente competenti in materia giuridica ed economica;

d) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro o un suo delegato.

Ai fini dell'elezione dei membri di cui alla precedente lettera *b)* ciascuna società o consorzio o unità cooperativa ha diritto ad un voto per ogni cinquanta soci o frazione di cinquanta ed ogni elettore può votare per non più di due terzi dei posti disponibili. Risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti.

I componenti la commissione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di taluno dei membri eletti subentra nella carica stessa il membro supplente.

Le spese di funzionamento della commissione sono a carico della regione.

Essa si riunisce in via ordinaria almeno ogni mese ed in via straordinaria su invito del presidente oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

La commissione elegge nel suo seno il vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

La commissione delibera con l'intervento di almeno sei membri oltre il presidente o il vicepresidente.

Il membro che si astiene dal partecipare alle sedute della commissione per tre volte consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto.

Funge da segretario della commissione il funzionario preposto all'albo regionale degli enti cooperativi.

ART. 55.

*(Istituzione dell'albo regionale degli enti cooperativi).*

È istituito presso l'assessorato competente delle regioni l'albo regionale degli enti cooperativi.

L'albo si divide, tenendo conto delle attività prevalenti svolte dalla cooperativa, nelle seguenti sezioni:

a) sezione cooperazione di produzione e lavoro per le cooperative che svolgono qualsiasi attività economica con l'apporto del lavoro dei soci o di beni o servizi da questi direttamente prodotti;

b) sezione cooperazione di consumo per le cooperative che forniscono beni o servizi ai propri soci;

c) sezione consorzi e cooperative consortili fra imprenditori.

Ciascuna sezione è tenuta distinta, in base all'oggetto sociale per i seguenti settori:

- 1) settore agricolo e della pesca;
- 2) settore commerciale;
- 3) settore artigiano;
- 4) settore industriale;
- 5) settore del lavoro autonomo;
- 6) settore di abitazione;
- 7) settore servizi culturali e di rilevanza sociale;
- 8) settore credito, assicurazione e garanzia;
- 9) settore trasporti.

Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo hanno l'obbligo di curare la iscrizione di tutti gli enti cooperativi loro associati o affidati per la revisione aventi sede nell'ambito regionale, nonché di comunicare senza indugio ogni variazione al riguardo.

ART. 56.

*(Procedura per l'iscrizione).*

Per ottenere l'iscrizione nell'albo regionale gli enti cooperativi devono fare domanda al presidente della regione dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo vigente, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile;

2) un elenco nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale, con l'attestato del presidente del consiglio di amministrazione o di chi lo sostituisce, che tutti i soci hanno i requisiti richiesti dall'atto costitutivo;

3) l'elenco nominativo degli amministratori e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forma di mandato generale hanno la firma sociale;

4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistono.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della regione, deve essere rimessa al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione.

Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce.



Il presidente della regione, accertato che per gli atti indicati al numero 1) sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile, e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge e dall'atto costitutivo, sentita la commissione regionale per la cooperazione, ordina, con proprio decreto, l'iscrizione degli enti stessi nell'albo regionale. Per l'iscrizione dei consorzi e delle società cooperative consortili fra imprenditori, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2541-*novies* e segg., si applicano le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili.

## ART. 57.

*(Registro regionale delle cooperative e loro consorzi ammissibili ai pubblici appalti e delle cooperative consortili fra imprenditori).*

È istituito presso l'assessorato competente delle regioni a statuto ordinario il registro regionale delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, nonché delle cooperative consortili fra imprenditori ammissibili ai pubblici appalti.

## ART. 58.

*(Iscrizione nello schedario generale della cooperazione).*

Presso il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione è istituito lo schedario generale della cooperazione. In tale schedario sono iscritti:

a) tutti gli enti iscritti negli albi regionali degli enti cooperativi;

b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422;

c) i contratti di consorzio con attività esterna costituiti tra società cooperative ai sensi del secondo comma dell'articolo 2541-*undecies* del codice civile.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni secondo il settore operativo degli enti anzidetti, in armonia con il disposto dell'articolo 55.

Chiunque può prendere visione dello schedario generale.

Ogni due anni il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione pubblicherà l'elenco degli enti cooperativi di cui alle lettere *a)* e *b)* e dei contratti di consorzio di cui alla lettera *c)* del primo comma del presente articolo, insieme alle principali notizie statistiche e descrittive relative agli stessi.

ART. 59.

*(Istituzione e composizione del consiglio superiore della cooperazione).*

È istituito il consiglio superiore della cooperazione presso il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione.

Esso è composto da:

*a)* il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, che lo presiede o un sottosegretario di Stato da lui delegato;

*b)* un rappresentante effettivo ed un supplente dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, dei lavori pubblici, delle finanze e della marina mercantile;

*c)* due rappresentanti per ogni regione, di cui uno nella persona di un assessore delegato dalla giunta e l'altro, che può essere dalla stessa designato anche tra i membri elettivi della commissione regionale per la cooperazione; un rappresentante per ciascuna regione a statuto speciale e per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano;

*d)* quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti di ogni associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tu-

tela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi della presente legge;

e) due rappresentanti effettivi e due supplenti degli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione nazionale di cui alla lettera precedente, nominati dal Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione;

f) cinque membri scelti dal Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione tra esperti in materia giuridica economica e di cooperazione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa oppure quando ne sia richiesto da una Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela praticamente riconosciuta, o da almeno due regioni.

Il Consiglio è costituito con decreto del Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione e dura in carica cinque anni. Qualora al termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge non siano pervenute tutte le designazioni, il Consiglio è parimenti costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

Il Consiglio disciplina con apposito regolamento la propria attività, le funzioni attribuite ai Comitati di cui ai successivi articoli 61, 62 e 63 nonché le modalità di consultazione di enti ed organismi interessati all'attuazione dei programmi di sviluppo e promozione cooperativa.

#### ART. 60.

*(Competenza del Consiglio superiore della cooperazione).*

Il Consiglio superiore della cooperazione:

a) assicura, con i mezzi più idonei, uniformità di indirizzo su tutto il territorio nazionale nell'interpretazione e nell'applicazione della legislazione cooperativa;

b) esprime parere sui disegni di legge e regolamenti interessanti la cooperazione:

c) promuove studi e ricerche per lo sviluppo e la promozione del movimento cooperativo, per la evoluzione della legislazione in materia e formula le relative proposte;

d) attua il coordinamento interregionale dell'azione di incentivazione e sviluppo della cooperazione;

e) esprime parere obbligatorio sulle domande di riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui alla presente legge;

f) esprime parere obbligatorio sui provvedimenti ministeriali contenenti prescrizioni sull'oggetto e sulle modalità di svolgimento della revisione agli enti cooperativi e sui provvedimenti che fissano i criteri per l'attribuzione della qualifica di revisore per gli enti predetti e per l'inclusione dei revisori nell'albo regionale;

g) determina la misura dei contributi che gli enti cooperativi aderenti o affidati alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela dovranno versare alle stesse in difetto di adesione o di affidamento alle Commissioni regionali, ai sensi dell'articolo 52 della presente legge;

h) esprime dal suo seno il Comitato esecutivo per l'attuazione della politica cooperativa, il comitato centrale della cooperazione e la commissione di controllo sulla revisione degli enti cooperativi di cui agli articoli seguenti;

i) formula proposte relative alle iniziative previste dal successivo articolo 64;

l) rappresenta il movimento cooperativo negli organi internazionali.

Il Consiglio superiore della cooperazione può costituire apposite commissioni di studio per problemi determinati, le quali dovranno riferire al Consiglio stesso.

#### ART. 61.

*(Comitato esecutivo per l'attuazione della politica cooperativa).*

Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione o da un Sottosegretario

di Stato da lui delegato ed è composto da quattro rappresentanti dei Ministri, da quattro rappresentanti delle regioni designati dai rappresentanti regionali nel Consiglio superiore della cooperazione e da tre rappresentanti delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi della presente legge.

Il Comitato, sulla base degli indirizzi programmatici del CIPE:

a) predispone i programmi pluriennali e le eventuali revisioni;

b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;

c) effettua periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi;

d) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi alle possibilità di costituire e rafforzare enti cooperativi per settori e per territorio, con particolare riguardo all'occupazione giovanile ed al Mezzogiorno;

e) redige la relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi e sulle previsioni di interventi, da presentare al Parlamento e al CIPE.

Le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive con provvedimento del suo Presidente.

La segreteria del Comitato è formata da funzionari del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione nominati con decreto del Ministro.

#### ART. 62.

*(Comitato centrale della cooperazione).*

Il Comitato centrale della cooperazione è presieduto dal vice presidente del Consiglio superiore della cooperazione ed è composto, oltre che dal medesimo, da otto membri eletti dal Consiglio stesso, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato centrale della cooperazione:

a) esprime parere sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422;

b) esprime il proprio parere sulle questioni di competenza del Consiglio superiore della cooperazione, che il Consiglio stesso ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al Comitato;

c) esprime parere obbligatorio sui provvedimenti che la regione intenda adottare ai sensi degli articoli 2543, 2544 e 2545 del codice civile, a carico di enti cooperativi, a seguito dei risultati delle revisioni e delle ispezioni straordinarie di cui alla presente legge, nonché sui provvedimenti che la regione predetta intenda adottare ai sensi degli articoli 2536-*septies*, 2536-*octies* e 2536-*novies* del codice civile.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

La segreteria del Comitato è formata da funzionari del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione nominati con decreto del Ministro.

#### ART. 63.

*(Commissione di controllo sulla revisione agli enti cooperativi).*

Il Consiglio superiore della cooperazione elegge a maggioranza di voti, tra i suoi membri, nove componenti la commissione di controllo sulla revisione agli enti cooperativi, alla quale è affidato il compito di vigilare sulle modalità di svolgimento della revisione da parte della Commissione regionale o delle associazioni di assistenza e tutela del movimento cooperativo sugli enti ad esse associati od affidati e di verificare i risultati conseguiti dalle stesse, in base alle loro comunica-

zioni ed agli accertamenti, in sede di ispezioni, delle commissioni regionali per la cooperazione.

I membri della Commissione durano in carica tre anni o per l'eventuale minor periodo di tempo intercorrente tra la loro elezione ed il rinnovo delle cariche di componenti il Consiglio superiore della cooperazione, e sono rieleggibili. Il presidente ed il vice presidente sono eletti a maggioranza di voti dei componenti la commissione per tutta la durata del loro mandato. Alla commissione devono essere rimesse le relazioni annuali delle associazioni di assistenza e tutela del movimento cooperativo sulle modalità osservate e sui risultati della revisione effettuata agli enti cooperativi loro associati od affidati, e copia di tutte le relazioni e comunicazioni delle associazioni predette e delle commissioni regionali per la cooperazione relative alla vigilanza sugli enti medesimi, nonché di ogni provvedimento ministeriale conseguente.

La commissione ha i più ampi poteri per l'accertamento dell'attività di revisione esercitata dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e di quella revisionale ed ispettiva delle commissioni regionali per la cooperazione, e deve riferire annualmente sui risultati della propria attività al Consiglio superiore della cooperazione, formulando eventualmente suggerimenti e proposte per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

La segreteria della commissione è formata da funzionari del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione nominati con decreto del Ministro.

#### ART. 64.

*(Segreteria generale, spese per il funzionamento del Consiglio superiore della cooperazione e del Comitato).*

Il Consiglio superiore della cooperazione, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale di una segreteria generale co-

stituita con decreto del Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, cui è preposto, in qualità di segretario generale, un dirigente generale dei ruoli dello stesso Ministero.

Le spese per il funzionamento del Consiglio superiore della cooperazione, del comitato esecutivo per l'attuazione della politica cooperativa, del comitato centrale di cooperazione e della commissione di controllo sulla revisione agli enti cooperativi e della segreteria generale gravano sul bilancio del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione. Con decreto del Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai membri del Consiglio superiore, del Comitato esecutivo, del comitato centrale e della commissione predetta.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.

ART. 65.

*(Diffusione dei principi cooperativi).*

Spetta al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione assumere iniziative intese a favorire:

- a) lo sviluppo della cooperazione;
- b) la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso la promozione ed il potenziamento di attività di studio e di ricerca e lo svolgimento di corsi di formazione cooperativa;
- c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative, dei revisori ed ispettori;
- d) l'istituzione di centri di assistenza tecnica agli enti cooperativi, di concerto con le regioni e con la collaborazione delle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute.

Le funzioni di cui alle lettere a) e c) saranno attuate per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza, assi-



stenza e tutela del movimento cooperativo; le iniziative di cui alla lettera *b*) saranno attuate con la collaborazione delle predette associazioni.

La relativa spesa graverà sul capitolo numero 4032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione per l'esercizio finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

ART. 66.

*(Mutue assicuratrici ed associazioni agrarie di mutua assicurazione).*

Le mutue assicuratrici regolate dagli articoli 2546 e seguenti del codice civile sono sottoposte alla disciplina prevista dalla presente legge in tema di vigilanza sulle società cooperative.

ART. 67.

*(Sanzioni penali per l'indebito uso del termine « cooperativa »).*

L'uso dell'indicazione di « società cooperativa » o di consorzio cooperativo » o genericamente di « cooperativa » da parte di enti, di organismi o di imprese che non abbiano lo scopo mutualistico di cui all'articolo 2511 del codice civile e non si uniformino alle disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda per i legali rappresentanti dei medesimi da lire 300.000 a lire 3.000.000.

In caso di recidiva, la pena è elevata fino a lire 6.000.000.

La condanna comporta l'interdizione, per cinque anni, dalle cariche sociali in qualsiasi tipo di società.

ART. 68.

*(Patrimoni sociali esistenti).*

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale effettivamente versato ed i dividendi eventualmente maturati,

delle società cooperative e loro consorzi, nei cui statuti sono stati inseriti i requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, non è mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma.

ART. 69.

*(Trattamento fiscale degli enti cooperativi).*

Ferme restando tutte le norme agevolative disposte da altre leggi a favore degli enti cooperativi, non concorrono a formare il reddito di impresa tutte le somme che, ai sensi dell'articolo 2536-*sexies* del codice civile, devono essere destinate ai fondi di riserva indivisibili ed a scopi educativi, culturali ed assistenziali.

La distribuzione ai soci delle riserve divisibili è soggetta a una ritenuta alla fonte nella misura del 10 per cento a titolo di imposta, a condizione che avvenga all'atto dello scioglimento del rapporto sociale per l'impossibilità di proseguirlo.

ART. 70.

*(Agevolazioni).*

Le agevolazioni di qualsiasi natura disposte a favore di enti cooperativi spettano esclusivamente agli enti cooperativi disciplinati dal presente capo.

ART. 71.

*(Adeguamento degli atti costitutivi delle società cooperative e loro consorzi esistenti alle norme della presente legge e loro iscrizione nell'albo regionale della cooperazione).*

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti cooperativi esistenti dovranno adeguare i loro atti costitutivi alle norme della legge stessa.

Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, potranno in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti cooperativi esistenti dovranno comunque chiedere la iscrizione nell'albo regionale della cooperazione tenuto presso la regione nel cui ambito hanno la propria sede.

Le società cooperative legalmente costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 2521 del codice civile circa il limite minimo del valore della quota.

#### ART. 72.

*(Rappresentanza cooperativa del comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione, presso la Banca nazionale del lavoro).*

Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e successive modifiche, è aggiunto, dopo il numero 4), il seguente:

« 5) da tre rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ».

#### ART. 73.

*(Disposizione transitoria sul collegio sindacale).*

Fino alla prima certificazione del bilancio dell'ente cooperativo e comunque non oltre la chiusura dell'esercizio successivo al biennio dall'entrata in vigore della presente legge, viene mantenuto il controllo sulla gestione da parte del col-

legio sindacale, con tutti i poteri e doveri attribuiti allo stesso dalle norme sulla società per azioni.

ART. 74.

(*Banche popolari*).

L'articolo 1 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 16 aprile 1948, numero 569, è sostituito dal seguente:

« Possono denominarsi Banche popolari e sono soggette alle disposizioni del presente decreto e, per quanto non è quivi disposto, dagli articoli 2512 e seguenti del codice civile, soltanto le società cooperative a responsabilità limitata, autorizzate alla raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito.

Le operazioni devono essere effettuate preferibilmente con i soci, gli enti cooperativi e le imprese aventi limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2541-*duodecies* ».

L'articolo 3 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e l'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569 sono sostituiti dal seguente:

« Le banche popolari sono soggette alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni e sono esenti dai controlli previsti negli articoli 2542 e seguenti del codice civile.

Gli organi che effettuano la vigilanza ed i controlli sulle banche popolari, qualora rilevino le violazioni della normativa cooperativa, devono trasmettere le risultanze al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione. Questo, sentito il Consiglio superiore della cooperazione, può proporre agli organi stessi l'adozione degli opportuni provvedimenti, che restano di loro competenza ».

L'articolo 4 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 10, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Non si può procedere alla costituzione di una Banca popolare se i soci non raggiungono almeno il numero di trecento

o quello maggiore che sia determinato di volta in volta dall'organo cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, tenuto conto della popolazione e dell'importanza del comune nel quale il costituendo istituto avrà la sede sociale.

Ove, in prosieguo di tempo, il numero dei soci diventi minore di quello previsto dal comma precedente, esso deve essere reintegrato nel termine di un anno; in caso contrario, l'azienda deve porsi in liquidazione.

Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire 10.000 né può essere derogato dallo statuto. Nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi la somma di lire 6 milioni.

La sospensione dell'ammissione di nuovi soci deve essere deliberata, anche in deroga ad espresse disposizioni statutarie, dall'assemblea straordinaria dei soci; la deliberazione relativa è valida fino al termine massimo di un anno dalla data in cui è stata adottata ».

L'articolo 7 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il collegio dei sindaci è regolato dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile ».

L'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, è sostituito dal seguente:

« Gli utili netti annuali devono essere destinati:

a) nella misura non inferiore al 10 per cento della riserva legale, qualunque ne sia l'ammontare;

b) nella misura non inferiore al 25 per cento in un apposito fondo del passivo;

c) nella misura non inferiore al 3 per cento per lo sviluppo e la promozione cooperativa.

La parte residua degli utili può essere destinata dalla assemblea dei soci, alla

costituzione di riserve statutarie, alla distribuzione fra i soci in rapporto alla loro attività sociale ed a titolo di dividendo, che non può superare la misura dell'interesse legale ragguagliato al capitale ed al relativo sovrapprezzo effettivamente versato.

Il fondo e la riserva legale non sono mai ripartibili tra i soci né imputabili a capitale sociale ».

Sono abrogati gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569.

ART. 75.

*(Accertamento del patrimonio della Federazione italiana dei consorzi agrari e sua destinazione).*

Per consentire al Parlamento appropriate determinazioni dirette a far sì che il patrimonio della Federconsorzi sia utilizzato nell'ambito della programmazione nazionale, regionale e locale e del riequilibrio territoriale e produttivo, al servizio dei produttori e del movimento cooperativo e associativo per lo sviluppo dell'agricoltura italiana, sarà istituita, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, una Commissione, nominata di concerto dal Ministro del lavoro e dal Ministro dell'agricoltura, presieduta da quest'ultimo, per accertare la consistenza patrimoniale e finanziaria nonché le gestioni dei singoli impianti e strutture della Federazione italiana dei consorzi agrari.

La commissione composta da quindici esperti e tecnici di cui sette su indicazione delle regioni, dovrà presentare al Parlamento una relazione corredata dalla necessaria documentazione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 76.

*(Norme abrogate).*

Sono abrogati il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre

1947, n. 1577, la legge 8 maggio 1949, n. 285, la legge 13 marzo 1950, n. 114; la legge 10 agosto 1950, n. 695; la legge 2 aprile 1951, n. 302, la legge 17 febbraio 1971, n. 127, l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, e tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

ART. 77.

*(Disposizione finale).*

La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.